

27008-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO MOGINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 893/2022
FILIPPO CASA		UP - 09/06/2022
GIACOMO ROCCHI	- Relatore -	R.G.N. 732/2022
FRANCESCO CENTOFANTI		
ALESSANDRO CENTONZE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis)

**in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:**
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

GIOVANNI DI LEO

che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Catania, in parziale riforma di quella della Corte di assise di Catania appellata da (omissis) (omissis) concesse all'imputata le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata con riferimento al reato di cui al capo 6, rideterminava la pena in anni nove di reclusione.

(omissis) è imputata dei delitti di cui agli artt. 601, comma 1 e 602 *ter*, comma 1, lett. a, b e c cod. pen. (tratta di persone nei confronti di minorenni per indurla alla prostituzione ai danni di (omissis) (capo 1); degli artt. 12 d. lgs. 286 del 1998 per avere organizzato l'ingresso illegale in Italia della minore e il suo trasporto illegale (capo 2); degli artt. 601, comma 1 e 602 *ter* cod. pen. per avere compiuto analoga condotta nei confronti di tale (omissis) (capo 3); dell'art. 12 d. lgs. 286 del 1998 con riferimento al trasporto e all'ingresso illegale in Italia di detta (omissis) (capo 4); dell'art. 12 cit., con riferimento al trasporto e all'ingresso illegale in Italia di tale (omissis) (capo 5); dello sfruttamento della prostituzione di numerose prostitute nigeriane (capo 6).

L'imputata aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello concernente la richiesta di definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato e di quello (non riproposto con il ricorso, in quanto accolto) relativo alla dosimetria della pena.

La Corte di assise di appello concordava con quella di primo grado nella valutazione di inammissibilità della richiesta di procedere con il rito abbreviato avanzata dal difensore dell'imputata mediante PEC inviata alla Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari. Secondo la Corte territoriale, il deposito della richiesta nella Cancelleria del Giudice è previsto come necessario e non ammette forme equipollenti.

Il fatto che, in forza del d.l. 137 del 2020, fossero state ammesse forme di presentazione della richiesta via PEC, da una parte doveva essere valutato alla luce del principio del *tempus regit actum*, dall'altra confermava la necessità di una previsione normativa che legittimasse la nuova forma di presentazione della richiesta.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (omissis) deducendo violazione ed errata applicazione dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen.

All'esito della notifica del decreto di giudizio immediato, la difesa aveva depositato istanza di giudizio abbreviato via PEC e con raccomandata con avviso di ricevimento. Il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto la richiesta inammissibile in quanto non depositata in Cancelleria; analoga decisione era stata

adottata dalla Corte di Assise di Catania e dalla Corte di assise di appello di Catania.

Il ricorrente argomenta sulla validità ed efficacia della richiesta tempestiva di giudizio abbreviato effettuata via PEC alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, con l'utilizzazione della medesima forma con cui il Giudice aveva notificato il decreto di giudizio immediato.

In realtà, il legislatore non specifica le modalità di "deposito" presso la Cancelleria del Giudice della richiesta di giudizio abbreviato; né si poteva negare che la PEC sia uno strumento adeguato a depositare un atto presso la Cancelleria, anche perché garantisce immediatezza e rapidità.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Il ricorrente propone una sottile distinzione tra la nozione di "deposito in Cancelleria" e le forme in cui tale deposito può avvenire, sostenendo che anche mediante la PEC l'atto del difensore (nel caso di specie: la richiesta di procedere con il rito abbreviato) perviene alla Cancelleria del Giudice e, quindi, sostanzialmente è "depositato". Esisterebbe, quindi, un "deposito fisico in Cancelleria" e un "deposito telematico" che, se effettuato mediante PEC, fornirebbe le dovute garanzie di provenienza dell'atto.

Si tratta di distinzione contraria alla lettera e allo spirito della legge: in effetti, prima dell'entrata in vigore della normativa "emergenziale", l'unico "deposito in Cancelleria" era quello "fisico", vale a dire quello consistente nella consegna dell'atto in forma cartacea da persona identificata al Cancelliere. Il Giudice, per provvedere sull'istanza o sulla richiesta, doveva ricevere fisicamente l'originale cartaceo dell'atto.

La PEC (come la trasmissione di fax) atteneva, invece, alla categoria della comunicazione a distanza di una richiesta o di un'istanza. Tale distinzione è stata ribadita più volte con riferimento alle istanze presentate via fax e affermata con riferimento all'utilizzo della posta elettronica certificata, fin dal 2014, anno in cui è stato affermato il principio secondo cui alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv.



258443).

Nel 2016 è stato ribadito che è inammissibile la presentazione di memorie, in sede di legittimità, mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC), atteso che non è estesa al giudizio penale in cassazione la facoltà di deposito telematico - prevista per il giudizio civile di legittimità ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 - di istanze non aventi immediata incidenza sul processo (Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192).

Analoga decisione è stata adottata con riferimento all'invio tramite PEC della lista testimoniale, che, ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., deve essere depositata in Cancelleria (Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269197), mentre la possibilità di inviare richieste e memorie al giudice tramite PEC è stato ritenuto ammissibile nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive, proprio sulla considerazione che l'art. 6, comma 2 *bis* della legge 401 del 1989 *non* prescrive che gli atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria (Sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, Barzanti, Rv. 272692).

Come esattamente rileva la Corte territoriale, la normativa introdotta a partire dal 2020 dimostra che, perché fosse possibile per i difensori depositare atti a mezzo PEC, era necessaria una specifica normativa (al pari di quanto era avvenuto, anni prima, per la materia civile).

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 9 giugno 2022

Il Consigliere estensore
Giacomo Rocchi

Il Presidente
Stefano Mogini

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**
13 LUG 2022

IL CANCELLIERE
Pietro Di Meo

